

ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- ROMA -

ORIGINALE

Ricorso straordinario

(artt. 8 e segg. D.P.R. n. 1199/1971)

nell'interesse del **Comune di Asti**, in persona del Sindaco in carica Maurizio Rasero, con sede in Asti, piazza San Secondo n. 1, cod.fisc. e partita IVA 00072360050, rappresentato e difeso per delega in calce al presente ricorso dall'avv. Marco Yeullaz, cod.fisc. YLLMRC65B20L219S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cavour n. 305; il legale chiede di ricevere le comunicazioni all'indirizzo di p.e.c. marcoyeullaz@pec.ordineavvocatitorino.it o via fax al n. 0115618943

- ricorrente -

contro

il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo**, cod.fisc. 97904380587, in persona del Ministro in carica, nella sua sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, p.e.c. postaelettronica@beniculturali.it

- Amministrazione resistente -

nonché nei confronti

del **Comune di Fossano**, in persona del Sindaco in carica, nella sua sede per la carica in Fossano, via Roma n. 91, cod.fisc. 00214810046, partita IVA 00294400049, p.e.c. fossano@cert.ruparpiemonte.it

- controinteressato -

per l'annullamento

- della Delibera (Decreto) dirigenziale del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Servizio II, Attività liriche e musicali, del 2 agosto 2019 n. 6, pubblicata il 3 agosto 2019, con la quale è stata approvata la graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione

per l'accesso al *Fondo nazionale per la rievocazione storica* di cui al D.M. 3 agosto 2018 per l'anno 2019;

- dei verbali della Commissione di valutazione per l'accesso al *Fondo nazionale per la rievocazione storica* di cui al D.M. 3 agosto 2018 n. 5/2019 del 20 e 21 maggio 2019, n. 6/2019 del 17 e 18 giugno 2019 e n. 7/2019 del 16 luglio 2019, con i quali le valutazioni espresse e i punteggi attribuiti sono stati verbalizzati e con cui è stata approvata la graduatoria nella quale il progetto del Comune di Asti risulta collocato in posizione non utile ai fini dell'accesso al contributo del predetto *Fondo nazionale*;

- del D.M. 3 agosto 2018, recante i criteri e le modalità di accesso al *Fondo nazionale per la rievocazione storica*, nella parte in cui (art. 4, comma 4) prevede che “*il contributo assegnato al singolo progetto è pari al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato al momento della domanda*”;

- di tutti gli ulteriori atti illegittimi del procedimento preordinati, presupposti, consequenziali o comunque connessi.

FATTO

L'art. 1, comma 627, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019*, nello stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali istituisce un *Fondo nazionale per la rievocazione storica* finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

L'accesso al *Fondo nazionale per la rievocazione storica* è consentito in via diretta alle Regioni, ai Comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni aventi i requisiti ivi prescritti, sulla base di criteri da stabilirsi con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – di seguito anche

solo Ministero o MIBACT - da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 232/2016.

Detti criteri erano stati inizialmente determinati con Decreto ministeriale del 25 settembre 2017, cui seguiva però la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2018 che dichiarava l'illegittimità costituzionale del comma 627 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, ove non prescrive che i criteri debbano essere approvati dal Ministero solo dopo aver concluso un'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Il Ministero emanava quindi, a seguito d'intesa con la Conferenza permanente del 1 agosto 2019, il D.M. 3 agosto 2018 recante i criteri e le regole della procedura comparativa dei progetti da ammettere alla contribuzione di cui al predetto *Fondo Nazionale per la rievocazione storica* per l'anno 2019 (cfr. doc. 1, di seguito anche solo Decreto), che, a differenza del precedente Decreto del 2017, si limita stabilire criteri generali, demandando alla Commissione di valutazione per l'accesso al *Fondo* la loro specificazione e integrazione, come meglio chiarito in seguito.

L'art. 4, al comma 3, del D.M. 3 agosto 2019 dispone che *“la Commissione esprime il proprio parere attribuendo ai progetti un punteggio (massimo 100 punti) che tiene conto della qualità culturale del progetto presentato, delle ricadute sul territorio anche in termini turistici, della valorizzazione del patrimonio culturale, della sostenibilità economica considerata anche la quota partecipativa finanziata dall'organismo proponente il progetto”*.

L'art. 4, al comma 4, prevede che *“la domanda di contributo si intende rigettata qualora il progetto presentato dall'organismo proponente non consegua un minimo di punti 60”*, e che *“il contributo assegnato al singolo progetto è pari al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato al momento della domanda”*. Non è chiaro come questo criterio, che incrementa l'entità del contributo in maniera inversamente proporzionale alla sua

copertura finanziaria, si concili con quello premiale della *'sostenibilità economica'* del progetto di cui al comma 3.

Il Comune di Asti aderiva alla procedura presentando domanda di accesso al contributo nei termini e con le modalità previste dal D.M. 3 ottobre 2018 per l'anno 2019 per la nota rievocazione storica "*il Palio di Asti*" (cfr. doc. 2).

Si precisa, per quanto lo si ritenga necessario data la notorietà dell'evento, che il Palio di Asti è una competizione di tradizione plurisecolare (ripresa a far data dal 1967) che si svolge attualmente la prima domenica di settembre. La rievocazione si compone di due manifestazioni: il corteo storico, composto da circa 1200 figuranti in costume medioevale, e la corsa, alla quale partecipano 21 cavalli montati a pelo in rappresentanza di 14 rioni/borghi cittadini e di 7 Comuni della provincia.

L'evento è preceduto da iniziative collaterali, quali la Stima del Palio, l'Offerta del Palio alla Collegiata e il Palio degli sbandieratori, che si svolgono a maggio e aprono ufficialmente l'anno paliofilo, la presentazione pubblica dei fantini del Palio, il mercatino, le cene propiziatorie all'aperto, le prove ufficiali in pista, la sfilata dei bambini in costume medioevale che si svolgono nella settimana antecedente la corsa. L'edizione del 2019 è stata straordinaria per la celebrazione dei 1.900 anni del Martirio di San Secondo, patrono della città, per cui a settembre si è corso infatti un Palio 'doppio': uno dedicato ai Comuni della Provincia, l'altro di appannaggio dei rioni e borghi cittadini, per cui nella stessa giornata si sono svolte quattro corse, con due drappi e due vincitori (si rimanda per gli ulteriori dati della rievocazione alla descrizione contenuta nella domanda del Comune di Asti *sub* doc. 2).

La Commissione di valutazione delle domande veniva istituita con Decreto del Segretario generale del MIBACT n. 15 del 21 gennaio 2019 ed era composta dal presidente, un funzionario della Direzione Generale musei, da un funzionario della Direzione Generale ABAP, da un funzionario della

Direzione Generale Spettacolo, da un funzionario del Segretariato generale, e da due tecnici designati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome (cfr. il verbale n. 5/2019 *sub* doc. 3).

Nella seduta del 20 maggio 2019 la Commissione approvava i 'sottocriteri' di valutazione dei progetti presentati che specificavano ed integravano quelli generali di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. 3 agosto 2018: così ad esempio la *qualità culturale* di un progetto sarebbe stata "*valutata tenendo conto: 1) della continuità temporale del progetto; 2) dell'articolazione complessiva del progetto; 3) della capacità di fare rete/multidisciplinarietà e partenariato/innovativa della proposta*" (si rimanda per brevità al verbale *sub* doc. 3 per l'integrazione degli altri criteri di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto). Nella stessa riunione la Commissione stabiliva il peso numerico da attribuire a ciascun criterio, limitandosi il D.M. 3 agosto 2018, come si è visto, a prevedere il punteggio massimo da assegnare al progetto.

Sia nella seduta del 20 maggio che in quella del 21 maggio 2019 uno o più componenti abbandonavano i lavori della Commissione (cfr. il verbale n. 5/2019 *sub* doc. 3, pagg. 7 e 11), che procedeva in loro assenza all'esame e alla valutazione dei progetti "*dopo ampio e approfondito confronto*" di cui peraltro il verbale non reca traccia (*ibidem*, pag. 9).

Proprio nella seduta del 21 maggio 2019 veniva esaminato e discusso il progetto presentato dal Comune di Asti (*ibidem*, pag. 11).

Nella seduta del 17 giugno 2019 si legge che un componente assente nella precedente riunione della Commissione (21 maggio) sarebbe stato 'aggiornato', mentre risulta che neppure ciò sia stato fatto nei confronti dei componenti che hanno abbandonato i lavori della Commissione il 20 maggio 2019 (cfr. il verbale n. 6/2019 *sub* doc. 4).

Nella riunione del 17 giugno 2019 è addirittura il Presidente ad allontanarsi dalla Commissione nella seduta pomeridiana, in cui vengono peraltro

esaminate ben trentasette delle domande presentate, riservandosi i componenti presenti solo di 'aggiornare' il Presidente sugli 'esiti valutativi' effettuati in sua assenza (cfr. il verbale n. 6/2019 sub doc. 4, pag. 5). Dalla successiva verbalizzazione della seduta del 18 giugno 2019 non risulta peraltro che tale aggiornamento sia stato fatto (doc. 4, pag. 6), leggendosi nel verbale solo che la Commissione ha immediatamente proceduto all'esame dei progetti non ancora visionati.

Nella riunione del 18 giugno la Commissione attribuiva i punteggi a tutte le domande già esaminate sulla base dei criteri e sottocriteri in precedenza stabiliti (*ibidem*, pagg. 9 e ss.).

Tale operazione, secondo quanto si legge nel verbale, veniva ultimata in poco più di un'ora, se è vero che, come annotato nel verbale medesimo, la riunione aveva inizio alle 13,30 e si concludeva alle 14,45.

Stando alla verbalizzazione, nella riunione sarebbe stata effettuata una "ampia e approfondita disamina dei progetti presentati", nonché la discussione e soluzione delle altre problematiche ivi indicate (la prima relativa al progetto del Comune di Messina in merito all'accettazione del contributo in misura ridotta, senza la quale non si sarebbe potuta trasmettere la graduatoria alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la seconda relativa al progetto della Pro Loco Morgetia di San Giorgio Morgeto in relazione alla p.e.c. trasmessa da questa il 24 aprile 2019, con la quale chiedeva che la domanda inviata sottoscritta in maniera autografa dal legale rappresentante venisse esaminata anche se priva di firma digitale; *ibidem*, pagg. 6-19), il tutto in un arco temporale insufficiente anche solo alla lettura di quanto si dice invece di avere esaminato, discusso ed approfondito.

E' quindi del tutto inverosimile che la Commissione abbia potuto esaminare approfonditamente ciascuno dei duecentocinquanta (!) progetti presentati, che

abbia attribuito i relativi punteggi in base a ciascuno dei criteri e sottocriteri approvati e che abbia anche trovato anche il tempo di svolgere altro lavoro!
Riservando di approfondire nella trattazione che segue le conseguenze di tale operare, ci si limita qui a precisare che la Commissione ha ritenuto di assegnare al progetto del Comune di Asti solo 58 punti, collocandolo alla posizione 93 in graduatoria ed escludendolo così da ogni contribuzione (si rammenta che il Decreto ammette a finanziamento i progetti che occupano sino alla posizione 66 in graduatoria e che hanno conseguito almeno 64 punti - cfr. i verbali *sub* docc. 4 e 5). Il che appare francamente privo di giustificazione, sol se si considera l'importanza della rievocazione storica del Palio di Asti rispetto alle molte manifestazioni di carattere minore pure comprese nella graduatoria approvata dal Ministero e ammesse a contribuzione.

La graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione veniva infine approvata con la Delibera (Decreto) dirigenziale del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Servizio II, Attività liriche e musicali, del 2 agosto 2019 n. 6, pubblicata il 3 agosto 2019, impugnata con il presente ricorso unitamente agli atti illegittimi che lo precedono (doc. 6).

Tutto ciò premesso, si ritengono illegittimi i provvedimenti impugnati e se ne chiede l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

A.

Quanto al D.M. 3 agosto 2018 - Criteri e le modalità di accesso al *Fondo nazionale per la rievocazione storica*

1. Violazione di legge in riferimento all'art. 1, comma, 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i. - Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà - Sviamento

Si censura in primo luogo la contraddittorietà e illogicità dei criteri di valutazione dei progetti e di erogazioni dei contributi previsti dal *Fondo nazionale per la rievocazione storica* di cui al D.M. 3 agosto 2018.

L'art. 4, comma 3, del Decreto dispone, come si è visto, che il parere della Commissione “*tiene conto ... della sostenibilità economica [del progetto] considerata anche la quota partecipativa finanziata dall'organismo proponente il progetto*”. La Commissione ha specificato questo criterio (che può esprimere la valutazione massima di 20 punti) tenendo conto: “*1. della quota partecipativa; 2. delle altre forme di finanziamento, anche privato*” (cfr. il verbale n. 5/2019 sub doc. 3, p. 3).

Si è anche visto che il comma 4 dell'art. 4 del Decreto, prevede che “*il contributo assegnato al singolo progetto è pari al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato al momento della domanda*”.

La discrasia tra le due previsioni normative è evidente: il comma 3 individua il criterio premiale della ‘sostenibilità economica’ del progetto, cioè la sua congruità dal punto di vista economico e del bilancio dell'ente (perlopiù pubblico) che lo finanzia e (la misura del)la sua copertura finanziaria. Il criterio di erogazione del contributo di cui al comma 4 invece ne determina l'incremento in modo inversamente proporzionale alla sua sostenibilità economica, perché viene a colmare il deficit, premiando così il minor impiego di risorse da parte del proponente, quindi la sua minore ‘sostenibilità’.

La stessa Commissione come si è visto ha specificato il criterio di sostenibilità economica in proporzione alla misura partecipativa del proponente (*della quota partecipativa*) e delle altre forme di finanziamento.

Il criterio di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto si pone in armonia con i principi di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e dell'impiego di pubbliche risorse di cui all'art. 1 comma 1 della legge n. 241/1990, mentre

la copertura del deficit tramite l'erogazione del contributo del *Fondo nazionale* si pone contraddittoriamente in contrasto con tali principi.

In altri termini: non si può da un lato assegnare un punteggio per la maggiore sostenibilità economica (copertura finanziaria) di un progetto e al tempo stesso erogare un contributo tanto maggiore quanto minore è la sua sostenibilità economica.

I due criteri sono apertamente in contraddizione e non conciliabili.

Di qui un primo profilo di illegittimità del D.M. 3 agosto 2018.

2. Violazione di legge in riferimento all'art. 3 e all'art. 97, commi 1 e 2, Cost. e all'art. 1 comma 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i. – Violazione di legge in riferimento all'art. 126 T.F.U.E. – Eccesso di potere per illogicità manifesta

L'art. 97, comma 1, Cost., introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, dispone che “*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*”.

Questo principio costituisce espressione di quello più generale di buon andamento dell'attività amministrativa di cui al secondo comma dell'art. 97 Cost., che trova a sua volta specificazione nei principi di economicità ed efficacia dell'attività della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge sul procedimento amministrativo.

Vengono in rilievo anche l'art. 126, par. 1 del T.F.U.E., secondo il quale “*gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi*”, nonché la legge 23 luglio 2012 n. 114 di ratifica ed esecuzione del *Trattato sulla stabilità*, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (c.d. *Fiscal compact*), volto al “*conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale*” (art. 1, par. 1) e gli artt. 3 ss. della legge 24 dicembre 2012 n. 243,

contenente *Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.*

Come l'attività della P.A. deve essere improntata ai principi di razionalità e contenimento della spesa per conseguire il pareggio di bilancio con il migliore impiego delle risorse della collettività e a garanzia dell'ottenimento di risultati per la stessa vantaggiosi, così l'impiego di risorse pubbliche – anche in forma di contributi - deve essere improntato agli stessi principi e criteri, per garantire gli utili effetti del loro impiego.

Sono criteri e principi che reggono l'azione amministrativa e in ultima analisi la ragion d'essere stessa della pubblica amministrazione.

Nel caso in esame essi vengono tuttavia vanificati dall'attribuzione delle risorse del *Fondo nazionale* in misura proporzionale all'esigenza di copertura di progetti deficitari dal punto di vista economico, sulla base del citato art. 4, comma 4, del D.M. 3 agosto 2018 per cui *“il contributo assegnato al singolo progetto è pari al deficit emergente dal bilancio di progetto”*.

Questo assurdo criterio si pone in antitesi con ogni utilizzo razionale e oculato delle risorse pubbliche, premiando di fatto lo squilibrio di bilancio.

Peggio, questo criterio stimola la realizzazione di progetti privi di copertura finanziaria o comunque deficitari, vanificandone la 'sostenibilità economica', a detrimento dei progetti di altri concorrenti più meritevoli dal punto di vista economico per il miglior impiego di risorse.

La commisurazione del contributo alle 'perdite' costituisce dunque un criterio contrario a ogni principio di sana e corretta amministrazione, per cui non pare possano essere correttamente impiegate risorse pubbliche a tale scopo.

Non pare quindi inopportuno il richiamo ai principi di ragionevolezza (razionalità formale) e proporzionalità delle norme, originariamente fatto derivare dal principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ma progressivamente emancipato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale,

che l'ha fatto assurgere a principio autonomo, immanente all'ordinamento giuridico (v. Paladin, *Ragionevolezza (principio di)*, in Enc.Dir., Aggiornamento, I, Milano, 1997, pp. 899 ss.).

Benché quindi sorto come strumento di verifica della costituzionalità di norme di rango legislativo, il criterio o principio di ragionevolezza – proprio per la sua matrice costituzionale – costituisce parametro valutativo anche della normazione secondaria, che deve essere egualmente assoggettata ai principi di razionalità immanenti all'ordinamento giuridico (talora rilevante sotto la figura sintomatica dell'eccesso di potere dell'irragionevolezza o illogicità manifesta).

La giurisprudenza ha saputo dare corretta applicazione ai principi enunciati.

Proprio in materia di erogazione, da parte dello stesso Ministero resistente, di contributi (qui per attività teatrali, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2005), il T.A.R. Lazio (Sezione II-*quater*, sentenza n. 3693 del 29 aprile 2011) ha ritenuto legittimo il giudizio negativo espresso dalla Commissione valutatrice consistente nella rilevata “*scarsa capacità organizzativa*” del richiedente “*in considerazione dell'eccessiva previsione deficitaria di bilancio*”.

La giurisprudenza afferma che proprio il criterio della sostenibilità economica consente la sindacabilità dell'attività della P.A. sotto i profili sintomatici dell'eccesso di potere entro i cui limiti, in via generale, “*il requisito della validità organizzativa dell'iniziativa costituisce una condizione imprescindibile per il riconoscimento dell'ausilio statale*”, e questo principio pare senz'altro applicabile al caso in esame.

Lo squilibrio di bilancio è espressamente previsto tra i criteri di assegnazione dei contributi quale “*elemento di sfavorevole valutazione*” (*ibidem*), atteso che l'equilibrato rapporto tra risorse proprie o autonomamente reperite e contributo statale costituisce “*un indicatore della capacità organizzativa*”, che contribuisce a determinare la qualità del c.d. prodotto finale, che non dipende

solo dal valore dell'idea cultura-artistica, cioè dalla qualità del progetto “*ma anche, e soprattutto, dalla capacità di darvi effettiva realizzazione, che è notoriamente condizionata anche dalla misura delle risorse a disposizione e dalla capacità di utilizzarle in modo ottimale (cd. qualità finanziaria)*” (T.A.R. Lazio, Sezione II-quater, sentenza n. 38961 del 29 dicembre 2010).

Al vaglio di tali criteri, la previsione di incremento della contribuzione nel caso di specie in misura direttamente proporzionale alla mancanza di copertura finanziaria (deficit) non appare sorretta da alcun apprezzabile e logica motivazione e contrasta apertamente con tutti i principi di contenimento e razionalità della spesa pubblica.

Di qui la richiesta di annullamento dell'art. 4, comma 4, del D.M. 3 agosto 2018 e di tutti gli atti del procedimento che ne fanno applicazione, ivi comprese le valutazioni della Commissione e la definitiva approvazione della graduatoria con la delibera del 2/3 agosto 2019.

B.

Quanto della Delibera (Decreto) dirigenziale del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Servizio II, Attività liriche e musicali, del 2 agosto 2019 n. 6, pubblicata il 3 agosto 2019 e ai verbali della Commissione di valutazione per l'accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui al D.M. 3 agosto 2018 n. 5/2019 del 20 e 21 maggio 2019, n. 6/2019 del 17 e 18 giugno 2019 e n. 7/2019 del 16 luglio 2019

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento ai principi dottrinari e giurisprudenziali in materia di collegi perfetti – Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97, comma 2, Cost. - Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e insufficienza e contraddittorietà della motivazione - Sviamento

Oltre che per i vizi derivati dall'illegittimità del bando, gli atti di approvazione della graduatoria e quelli ad essi presupposti, connessi o consequenziali sono illegittimi per vizi propri, di per sé sufficienti a giustificare l'annullamento.

Si è visto infatti come la Commissione abbia effettuato la valutazione di taluni progetti – tra cui quello del Comune di Asti – senza la necessaria presenza di tutti i suoi membri.

La totalità dei componenti è sempre dovuta nei c.d. collegi perfetti, quantomeno allorché devono effettuare valutazioni o formulare giudizi in una procedura concorsuale.

Si richiama, al riguardo, la distinzione fondamentale tra collegi perfetti (o reali), che possono deliberare solo con la presenza di tutti i membri (il c.d. *plenum*) e imperfetti (o virtuali), che invece possono disporre con la presenza di una parte soltanto dei componenti.

Secondo la teoria dell'organizzazione tale distinzione va operata sulla base della natura e funzione dell'attività svolta, per cui, tendenzialmente, appartengono al primo modello, oltre agli organi giurisdizionali, gli organi collegiali composti da esperti ai quali, in virtù della specifica competenza, sono riservate le valutazioni tecniche complesse che risultano determinanti ai fini della decisione finale (come nel caso in esame).

Nei collegi virtuali i membri che li compongono sono portatori di interessi propri, per cui possono anche scegliere di rinunciare a difenderli, ad esempio assentandosi dalla riunione di un organo finalizzato a trovare un contemperamento degli interessi configgenti.

La giurisprudenza ha chiarito che *“il principio del collegio perfetto, e dunque della necessaria presenza di tutti i membri della commissione, caratterizza le fasi del concorso in cui si debbono effettuare valutazioni tecnico-discrezionali, in cui è necessario che tutti i componenti offrano il loro*

contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale; il plenum non è indispensabile quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall'intero consesso” (T.A.R. Lazio, Sezione II-quater, 19 marzo 2019, n. 3658/2019).

Nel caso in esame, applicando la tradizionale teoria dell'organizzazione, la Commissione deve considerarsi collegio perfetto perché composta da esperti, professionalmente qualificati, ai quali è demandata l'espressione di giudizi tecnici sulla base dei quali il Ministero assume la decisione sull'*an* e sul *quantum* della sovvenzione da erogare per la realizzazione di un progetto con risorse pubbliche.

Si richiama in proposito l'insegnamento giurisprudenziale per cui *“la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolta (T.A.R. Lazio, Sezione III-bis, 3 luglio 2019, n. 8670 e 8655”.* Infatti *“la scelta della configurazione degli organi collegiali, come collegio perfetto o meno, costituisce l'espressione di una “scelta politica” in quanto si tratta di individuare “un giusto punto di equilibrio tra esigenze di speditezza e di qualità”, che vede, nell'evoluzione più recente, privilegiata la “tempestività” dell'azione amministrativa rispetto alla “qualità” della decisione (e, di conseguenza, dell'effettiva rispondenza del risultato dell'attività all'interesse generale dei cittadini) ... si preferisce riservare a collegi perfetti solo le valutazioni più complesse, ove si tratti di effettuare scelte su base comparativa, come nel caso dei concorsi o degli appalti pubblici, (vedi, per tutte, da ultimo, TAR Lazio, sez. III, n.10964/2018)*

sia per diminuire il margine di errore di giudizio (che è inversamente proporzionale al numero ed alle competenze dei componenti dell'organo di valutazione) sia per assicurare una maggiore "resistenza" alla pressione da parte di esterni o a tentativi di corruzione di singoli componenti" (T.A.R. Lazio, Sezione II-quater del 26 aprile 2019 n. 5332/2019).

Indicativa della natura della commissione, come appartenente cioè all'una o all'altra tipologia, è l'indicazione, nel decreto ministeriale che la istituisce, delle modalità di assunzione delle decisioni collegiali, ad esempio ove stabilisca il numero dei componenti che devono essere presenti per la valida assunzione delle votazioni.

Nel caso che ci occupa, assodata la natura tecnica della Commissione, dotata di specifiche competenze, e preso atto che il Decreto che la istituisce non detta specifiche disposizioni sulle sue modalità deliberative, in particolare sulla sua valida costituzione con alcuni soltanto dei suoi componenti, non vi è ragione per ritenere che si tratti di organismo 'rappresentativo'.

Avendo natura di collegio perfetto, la Commissione avrebbe dovuto assumere le proprie determinazioni con la totalità dei suoi componenti.

Né rileva che le valutazioni effettuate nelle sedute alle quali si era assentato uno o più dei suoi componenti siano state assunte da un numero tale di presenti da rendere numericamente irrilevante l'ipotetico voto contrario del componente assente, in quanto *"venendo in rilievo un collegio perfetto ... non può farsi ricorso al principio della c.d. prova di resistenza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 07/03/2018, n.1442; sez. II, 25/01/2017, n.503"* (richiamata da T.A.R. Lazio, Sezione III, 5 marzo 2019, n. 2883/2019).

Per il caso in cui *"un unico presidente si era spostato ora all'una ora all'altra delle commissioni, con violazione del principio del collegio perfetto"*, determinando così l'annullamento degli atti del procedimento impugnati, si

richiama la recente sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, 2 agosto 2019, n. 2031/2019.

Le valutazioni effettuate dalla Commissione nel caso in esame, nelle sedute del 20 e 21 maggio 2019 - tra cui quella del progetto del Comune di Asti - e del 17 giugno 2019 sono pertanto illegittime per mancanza di un componente (o due) della Commissione (nell'ultimo caso, come si è visto, addirittura del suo Presidente), e tale illegittimità si riverbera su tutti i successivi provvedimenti adottati, in particolare sulla graduatoria predisposta dalla Commissione e sulla Delibera (Decreto) ministeriale che l'approva (cfr. docc. 4, 5 e 6).

2. Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 97, comma 2, Cost. sotto un diverso profilo - Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento di circostanze di fatto e illogicità e carenza della motivazione - Sviamento

Come si è visto, i tempi di valutazione delle domande (progetti di rievocazione storica) e l'attribuzione dei relativi punteggi impiegati dalla Commissione sono stati manifestamente incongrui.

Il tema è noto alla giurisprudenza, che ha da tempo sancito l'illegittimità delle operazioni di valutazione e delle graduatoria sulla base delle stesse predisposta a causa dell'*“esiguo tempo di valutazione dei titoli e dei programmi presentati dai candidati”* (Cons. di St., sez. IV, 24 febbraio 2017 n. 762) (T.A.R. Campania, Napoli, 27 giugno 2019, n. 3529). *“Secondo un indirizzo giurisprudenziale costante, la durata del tempo di valutazione delle offerte da parte di una Commissione di gara, come avviene per quello di correzione delle prove scritte da parte di una Commissione di concorso, non costituisce mai un elemento che possa inficiare la motivazione del giudizio reso, essendo insindacabile tale profilo da parte del ricorrente”*.

Per il Consiglio Stato (Sezione V, 12 giugno 2009, n. 3768) “se il tempo è un fattore del tutto estrinseco, tuttavia esso rileva quando alla brevità delle operazioni concorsuali, si accompagna un esito irrazionale e illogico” (v. anche T.A.R. Lazio, Sezione III-bis, n. 5860/2012).

Vero è che “la congruità del tempo di valutazione deve essere sempre parametrata alla maggiore o minore complessità della questioni affrontate, non potendosi riferire a schemi fissi e predeterminati” (T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione III, n. 1165/2011).

Alla luce della giurisprudenza richiamata, considerata la maggiore complessità delle questioni affrontate dalla Commissione nella seduta del 18 giugno 2019 relative all’attribuzione dei punteggi alle 250 domande incluse nella graduatoria (siano state ritenute le stesse ammissibili o meno a contributo), l’attività della Commissione e i relativi verbali dovrebbero essere ritenute palesemente illegittimi a causa dell’esiguo lasso di tempo in cui si sono formate.

Vedremo nel parametro seguente come l’incongruità/illogicità complessiva delle valutazioni espresse dalla Commissione, sia pure in forma numerica, in relazione ai progetti presentati, dimostri come un reale approfondimento e una corretta valutazione delle domande non sia stata effettuata.

3. Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990 e sm.i. – Eccesso di potere per illogicità, difetto istruttorio, non proporzionalità del provvedimento assunto - Sviamento

Un ultimo profilo d’illegittimità che investe gli atti impugnati riguarda l’insufficienza della valutazione numerica alla stregua dell’obbligo motivazionale dell’atto pubblico.

Sono noti i termini di un dibattito che ha occupato la giurisprudenza e la dottrina negli ultimi vent’anni.

Per il vero già all'indomani dell'approvazione della legge n. 241/1990, che imponeva all'art. 3 la motivazione espressa del provvedimento amministrativo, si è dubitato della legittimità dell'espressione numerica del giudizio (normalmente collegiale), anche in considerazioni della sua sindacabilità da parte del Giudice – per non dire del cittadino - poiché il numero preclude ogni verifica di congruità, logicità e completezza del giudizio così espresso.

Si richiama in proposito la sentenza del TAR Lazio, Roma, del 18 aprile 2017, n. 4682 che così riassume *“l'approccio giurisprudenziale prevalente rispetto all'ammissibilità della scelta da parte dell'Amministrazione procedente, all'esito della verifica svolta nell'esercizio della discrezionalità tecnica, di attribuire un punteggio numerico quale misura di coagulo valutativo idonea a sintetizzare un giudizio di qualità su una proposta selettiva avanzata da un candidato, quale che sia il procedimento che lo vede coinvolto (gara per l'affidamento di un appalto, concorso per l'arruolamento nel pubblico impiego o per l'attribuzione di un incarico, procedura per la concessione di benefici economici o di finanziamenti). Al riguardo va osservato, in via generale, che il punteggio numerico è da considerarsi di per sé sufficiente a giustificare le valutazioni effettuate da una commissione allorquando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati, potendo quindi anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, essere idoneo a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, sempreché i criteri di attribuzione dei voti risultano da un'adeguata griglia di valutazione, stabilita "a priori" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2013 n. 233 Sez. IV, 17 febbraio 2009 n. 859). Ne deriva che il punteggio numerico, tenuto conto delle superiori indicazioni, vale quale motivazione ai sensi dell' art. 3 L. n. 241 del 1990 (cfr. riassuntivamente, per tutte, seppure in relazione al concorso notarile, Corte cost., 8 giugno 2011 n.*

175 e 1 agosto 2008 n. 328, nonché Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2015 n. 2629). Sulla scorta di quanto sopra la giurisprudenza ha avuto modo di esprimere i seguenti principi:

a) allorquando si procede con l'attribuzione di un giudizio di valore, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell'ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l'espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa (cfr, in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 5468);

b) infatti il voto numerico, in assenza di specifiche disposizioni che contengano regole diverse, esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale espresso da una commissione di valutazione, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto adeguati criteri di valutazione delle prove, che consentano di ricostruire ab aeterno la motivazione di tale giudizio (cfr., seppure con riferimento a concorsi pubblici e gare per l'affidamento di commesse pubbliche ma perfettamente applicabile anche ad ogni altro tipo di selezione ove venga in emersione in giudizio tecnico, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2013 n. 5288, 21 ottobre 2013 n. 5075; Sez. IV, 21 ottobre 2013 n. 5107; Sez. V, 11 giugno 2013 n. 3219, 13 febbraio 2013, n. 866; Sez. VI, 11 ottobre 2007 n. 5347, nonché TAR, Lazio, Sez. III, 15 ottobre 2013 n. 8860 e Sez. I, 18 ottobre 2012 n. 8633);

c) deriva da ciò che il giudizio tecnico discrezionale di una commissione e la sindacabilità di tali giudizi, per tale loro natura, è da considerare ammissibile solo in caso di manifesta illogicità od erroneità (cfr. tra le molte Cons. Stato, Sez. I, 15 maggio 2010 n. 5002);

d) il giudizio valutativo espresso dalle commissioni esaminatrici è, quindi, attingibile dal sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo solo negli stretti limiti in cui esso riveli profili evidenti di illogicità, irrazionalità e manifesta disparità di trattamento, evidenziando superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172 nonché T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 settembre 2015 n. 11237, 21 luglio 2008 n. 7097 e 28 febbraio 2007, n. 1848)".

Conclude così il Giudice: "Se è vero che la commissione che deve esaminare le domande e i progetti proposti ai fini della verifica della loro ammissibilità al finanziamento, come si è già approfonditamente chiarito, gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti e i relativi giudizi sono insindacabili in sede giurisdizionale a meno che non vengano in rilievo manifeste illogicità o erroneità nella valutazione (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2016 n. 1044, Sez. III, 20 gennaio 2016 n. 194, Sez. V, 27 marzo 2015 n. 1601 e 13 marzo 2014 n. 1176)".

La discrezionalità tecnica deve comunque accompagnarsi all'"obbligo del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità validi per tutte le assunzioni gestite in forma concorsuale", nonché ai "principi di imparzialità e trasparenza" (TAR, Veneto-Venezia, sez. III, sentenza 19 febbraio 2016 n. 191).

La giurisprudenza ha anche operato alcuni importanti distinguo tra criteri motivazionali veri e propri e semplici valutazioni della qualità degli elaborati. Così la sentenza del TAR Lazio, Sezione III-bis, 3 ottobre 2018, n. 9714: *“Nel caso di specie, per il vero, la commissione esaminatrice nella seduta del 4 agosto 2016 ha predisposto una serie di criteri, quali l'aderenza dell'elaborato alla traccia scelta, la chiarezza espositiva, della capacità di sintesi e completezza descrittiva, la capacità critica nell'affrontare le problematiche proposte, la capacità di valorizzazione [di] funzionalità e applicabilità ai casi concreti. Trattasi tuttavia, all'evidenza, di canoni di massima e generali, che non sono accompagnati dalla necessaria fissazione dei relativi pesi valutativi, finendo con l'arrestarsi a caratteristiche e qualità degli elaborati piuttosto che a criteri motivazionali. Non è dato in altri termini conoscere ex post quanto ciascuna delle enucleate caratteristiche abbia pesato e concorso nella formazione del giudizio finale di ogni candidato. Ha fatto infatti difetto la doverosa fissazione dei criteri motivazionali”*.

Il Consiglio Stato (Sezione V, 1 settembre 2009 n. 5145), pur ribadendo che *“l'onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico può essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico”*, precisa tuttavia che sussiste *“un obbligo di motivazione integrativa laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all'espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l'aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e coerenza nell'esposizione concettuale si riveli determinante nella scelta e discriminante la reciproca prevalenza dei candidati”*.

Vediamo ora come applicare tali criteri al caso in discussione.

Come si è visto, il primo *indicatore* individuato dalla Commissione per la valutazione dei progetti presentati attiene alla qualità culturale. Il criterio

viene specificato dalla Commissione fra l'altro con il requisito della continuità temporale della rievocazione.

In relazione a quest'ultimo requisito, non si comprende la ragione dell'assegnazione di un punteggio assai prossimo a quello massimo (30 punti) a progetti che non specificano affatto la continuità temporale della manifestazione.

Si veda a titolo esemplificativo il progetto di AC Fortis Murgia, che si limita a indicare che si tratta di una *“una festa medievale che si svolge da diversi anni”*, ma al quale sono stati attribuiti 27 punti; il progetto del Comune di Cori che afferma trattarsi di *“quattro rievocazioni che si ripetono ogni anno”* senza specificare la continuità effettiva della manifestazione, ma al quale sono comunque sono stati attribuiti 30 punti; così nel progetto del Comune di Ururi è riportato che la ricorrenza si ripete “ogni anno”, e lo stesso afferma il Comune di Leonessa; il Gruppo Archeologico Salernitano si è visto attribuire 28 punti anche se nel progetto si specifica che si tratta solo della *“terza edizione”* ...

Si rammenta che la rievocazione storica del Palio di Asti vanta ben 52 anni di ‘continuità’ temporale, ma gli sono stati assegnati solamente 18 punti per questo requisito.

Si rammenta - sempre a fini esemplificativi - che il secondo *indicatore* stabilito dall'art. 4, comma 3, del D.M. 3 agosto 2018 riguarda le ricadute sul territorio, al quale la Commissione ha prefissato un massimo di 25 punti, individuando tra i sottocriteri la partecipazione e il coinvolgimento della collettività e la capacità attrattiva della rievocazione.

Se si passa all'esame dei singoli progetti (allegati *sub doc. 7*) si constata facilmente che questi criteri e sottocriteri non hanno trovato corretta applicazione, anzi appare talora macroscopica la loro illogica applicazione.

Assistiamo così alla contraddittoria assegnazione del punteggio massimo a progetti in cui ci si limita a dichiarare che la rievocazione richiama turisti provenienti dalla propria Regione e dalle altre Regioni vicine (si veda a titolo esemplificativo il progetto della Pro Loco Isola Dovarese) o addirittura non facendone menzione (come quello del Comune di Palazzo Adriano che si limita ad affermare che lo scopo è quello *“di promuovere il territorio, rafforzare il senso di identità culturale della società, favorire la crescita sociale e civile nonché lo sviluppo economico e turistico”* senza nulla dire in relazione all’effettiva partecipazione o alla capacità attrattiva del progetto), a fronte di altri progetti la cui rievocazione storica richiama un turismo, oltre che locale, nazionale e internazionale (come nel caso del Comune di Asti, che si è visto attribuire un punteggio esiguo - 12 punti - mentre il suo Palio richiama un turismo oltre che nazionale ed europeo anche israeliano, americano e giapponese, di cui sono indicate le cifre esatte nel progetto).

Senza né volere entrare nel merito dell’operato della Commissione, sottratto al sindacato giurisdizionale e al presente gravame, né entrare nella disamina dei singoli progetti presentati, non si può però tacere della superficialità e della manifesta incongruenza (illogicità) delle valutazioni operate dalla Commissione, con la conseguenza che le stesse valutazioni e la graduatoria finale devono ritenersi per ciò solo illegittime.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Sul sito del MIBACT sono state pubblicate le relazioni descrittive dei progetti dei concorrenti ammessi a contribuzione, ma non il bilancio dal quale evincere la sostenibilità economica del progetto, che pure costituisce criterio di valutazione dell’offerta (per il quale sono assegnati fino a 20 punti sui 100 disponibili).

In mancanza di questi elementi il ricorrente non può valutare appieno la corretta applicazione dei criteri ministeriali (e dei sottocriteri stabiliti dalla

Commissione di valutazione, quali la quota partecipativa del proponente e le altre forme di finanziamento, anche privato).

Tale documentazione non è stata rilasciata neppure a seguito di formale istanza di accesso documentale del Comune di Asti, in riscontro della quale il Ministero ha fatto riferimento a quanto pubblicato sul proprio sito informatico, che escludeva per l'appunto il bilancio economico del progetto.

Si chiede pertanto all'Amministrazione resistente di rendere nota e disponibile al ricorrente la documentazione sopra indicata, **con riserva di proposizione di motivi aggiunti ovvero di deposito di memorie difensive.**

ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI

Si chiede che tutti gli scritti difensivi dell'Amministrazione e dei controinteressati vengano portati a conoscenza del Comune ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL R.U.P.

Si chiede, ai sensi della Direttiva del P.C.M. 27 luglio 1993, di avere conoscenza del nominativo del Responsabile dell'Istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(art. 9 comma 5, del D.P.R. n. 1199/1971)

Il suesteso ricorso viene notificato ad un controinteressato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971. Poiché l'auspicato accoglimento del ricorso esplicherebbe i suoi effetti quantomeno nei confronti di tutti i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria *de qua* (forse anche degli altri) e considerata la rilevanza del loro numero (250 sono i soggetti collocati in graduatoria, di cui 66 ammessi a contributo), il Comune ricorrente chiede di essere autorizzato a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti questi

soggetti mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione telematica del ricorso e degli altri atti occorrendi sul sito di codesto Ministero.

CONCLUSIONI

Per tutti i suesposti motivi, il Comune di Asti, in persona del suo Sindaco in carica, come sopra rappresentato e difeso

chiede

all'ecc.mo Capo dello Stato, su parere conforme del Consiglio di Stato:

- previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati tramite notificazione per pubblici proclami;
- previo rilascio della documentazione richiesta nella sopra estesa istanza istruttoria e con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso o comunque di integrare all'esito le difese scritte;
- di annullare tutti gli atti impugnati e quelli a essi presupposti, connessi e consequenziali, ordinando al Ministero di indicare nuovi criteri di valutazione dei progetti, con esclusione di quelli dichiarati illegittimi, ovvero, subordinatamente, di far svolgere la valutazione dei progetti e la predisposizione della graduatoria per l'ammissione ai contributi del *Fondo Nazionale* da una Commissione con diversa composizione.

Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato.

Si dichiara che l'ammontare del contributo unificato è di 650 euro, giusto il disposto dell'art. 13, comma 6-*bis*, del D.P.R. n. 115/2002.

Si producono i seguenti documenti:

1. D.M. 3 agosto 2018
2. Domanda Comune di Asti
3. Verbale Commissione n. 5/2019 del 20 e 21 maggio 2019
4. Verbale Commissione n. 6/2019 del 17 e 18 giugno 2019
5. Verbale Commissione n. 7/2019 del 16 luglio 2019
6. Decreto dirigenziale MIBACT 3 agosto 2019

7. Progetti concorrenti

Torino, li 18 novembre 2019


(avv. Marco Yeullaz)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marco Yeullaz', written in a cursive style.

PROCURA SPECIALE


Il sottoscritto **Maurizio Rasero**, nella sua qualità di sindaco legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Asti, nella sua sede per la carica in Asti, piazza San Secondo n. 1, cod.fisc. e partita IVA 00072360050, in conformità alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 467 del 18.10.2019 e alla Determinazione dirigenziale n. 2162 del 25.10.2019, delego a rappresentare e difendere il Comune di Asti nel sujesto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'avv. Marco Yeuillaz, c.f. YLLMRC65B20L219S, con studio in Roma, via Cavour n. 305, conferendogli ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti di ricorso, ricorso incidentale, farsi sostituire, nominare consulenti e periti, nonché, sentita previamente la Giunta Comunale, quella di transigere, conciliare e rinunciare. Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via Cavour n. 305.

(Maurizio Rasero)



per autentica

(avv. Marco Yeuillaz)



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

(ex art. 1, della legge n. 21 gennaio 1994, n. 53)


Io sottoscritto avv. Marco Yeullaz, previamente autorizzato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 53/1994, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 25 luglio 2005, previa iscrizione al n. 8 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del Comune di Asti, in persona del suo Sindaco Maurizio Rasero il suesteso ricorso straordinario, a mezzo dell'Ufficio Postale di Torino Centro, meglio precisato nel relativo timbro a margine, rispettivamente a:

n. 10 del 18 novembre 2019

1) **Comune di Fossano**, in persona del Sindaco in carica, nella sua sede per la carica in Fossano, via Roma n. 91, ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata A/R n. 78507130720-6

Torino, lì 18 novembre 2019

(avv. Marco Yeullaz)



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0785A/0400A - SL[11]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

| | | |
|--------------|--------------------|---------|
| DESTINATARIO | COMUNE DI FOSSANO | |
| | DESTINATARIO | |
| | VIA ROMA | 91 |
| | VIA / PIAZZA | N° CIV. |
| | 12045 FOSSANO | CN |
| | C.A.P. | COMUNE |
| | | PROV. |
| MITTENTE | A.W. MARCO YEULLAZ | |
| | MITTENTE | |
| | VIA MARIA VITORIA | 6 |
| | VIA / PIAZZA | N° CIV. |
| | 10123 TORINO | |
| | C.A.P. | COMUNE |
| | | PROV. |

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 63001 Sez. 21 Operaz. 71
Causale: AG 18/11/2019 12:05
Peso gr.: 79 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95

Cod. AG: 785071307206 Cod. AR: 685071307204

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE



